

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni,
con rete stradale, nel Comune di Cadro

(del 25 giugno 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con vostro decreto 29 gennaio 1962 avete approvato il progetto e preventivo di massima del raggruppamento terreni con strade nel Comune di Cadro ed avete autorizzato gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Come già fattovi rilevare nel nostro messaggio del 21 novembre 1961, che accompagnava il progetto di massima, questo raggruppamento costituisce la continuazione naturale di quello eseguito negli anni 1956-1957 nel Comune di Pregassona e di quello in ultimazione a Davesco-Soragno.

A monte di Cadro si trovano Villa Luganese, il cui raggruppamento è stato da voi sussidiato il 19 febbraio 1968, e Sonvico ove il raggruppamento si trova in fase di progetto di dettaglio. Tale progetto è stato esaminato in luogo col capo dell'ufficio federale delle bonifiche il 18 giugno 1968 e potrà esservi sottoposto entro breve tempo.

Per quanto concerne Cadro la Commissione della Gestione, nel suo rapporto del 4 gennaio 1962, dopo esame degli atti del progetto di massima, ha ritenuto giustificata quest'opera di miglioramento del suolo proponendone l'approvazione in uno con quello di Villa Luganese.

Notiamo che il progetto non ha potuto essere presentato alla vostra approvazione e sussidiamento con quello di Villa in quanto erano sorte serie difficoltà circa l'accettazione, da parte del Consorzio e del Municipio, dei vincoli richiesti dall'autorità federale per il sussidiamento e meglio della clausola limitativa secondo la quale si concedevano licenze di costruzione soltanto nelle zone dotate delle infrastrutture ed in particolare dei condotti di fognatura facenti capo a camere di depurazione.

Costruzioni con pozzi perdenti potranno venir ammesse, in via provvisoria, soltanto lungo condotti di fognatura la cui costruzione, già approvata e finanziata dal Consiglio comunale, avverrà entro 5 anni. Anche questo ostacolo è stato però ora superato. Il Municipio di Cadro, con risoluzione del 24 aprile 1968 ha infatti deciso di inserire nel regolamento edilizio la clausola restrittiva per il disciplinamento delle costruzioni, clausola che in sostanza permette di salvaguardare i terreni agricoli frenando l'utilizzazione indiscriminata del terreno a scopo edilizio.

Il progetto che vi alleghiamo, dopo essere stato esaminato in luogo dagli organi tecnici cantonali e federali, è stato approvato in via definitiva dall'autorità federale il 5 giugno 1968.

I dati principali dell'opera si riassumono come segue:

superficie del comprensorio agricolo, ettari 296

	Prima R. T.	Dopo R. T.
particelle No.	2.500	800
superficie media per particella mq.	1.184	3.700
particelle in media per proprietario No.	4,5	1,8
proprietari No.	550	450
strade principali, larghezza m. 3,60		ml. 994
strade secondarie, larghezza m. 3,20 - 2,90		» 5.291
strade tipo jeep, larghezza m. 2,50		» 4.217

Abbiamo quindi in totale *ml. 10.502* di strade principali e secondarie alle quali vanno aggiunti *ml. 500* di strade di nuovo riparto e *ml. 2.600* di sentieri nuovi a larghezza *m. 1,20*.

La superficie del comprensorio agricolo è di 296 ettari; si contano 2500 particelle, pari a ca. 9 fondi di mq. 1100 per ettaro. A opera ultimata, le particelle catastali si ridurranno a 800 con una superficie media di 3700 mq. mentre le particelle per proprietario che sono in media 4,5 prima del R.T. passeranno a 1,8.

Il preventivo di spesa, datato del 20 ottobre 1966, si riassume come segue:

— strade principali, larghezza m. 3,60 - 3,20	Fr. 110.839,—
— strade principali, larghezza m. 2,90	Fr. 267.612,—
— strade secondarie, larghezza m. 2,50	Fr. 198.855,—
— sentieri, larghezza m. 1,20	Fr. 16.000,—
— strade di nuovo riparto	Fr. 15.000,—
costo totale rete stradale	Fr. 608.306,—
— espropriazioni	Fr. 20.000,—
— progetto, direzione e assistenza lavori	Fr. 39.000,—
— rilievo fotogrammetrico	Fr. 35.000,—
— raggruppamento terreni	Fr. 240.000,—
— imprevisti generali	Fr. 42.694,—
sommano a	Fr. 985.000,—
— aumenti salari 1967 - 1968, ore 55.700 x fr. 0,84 (aum. medio)	Fr. 49.000,—
— aumenti operazioni geometriche dopo il 1.1.67 = 25 % fr. 800/ha x 25 % x 296 ha = fr. 296.000,— fr. 296.000,— — 240.000,— (tassazione)	Fr. 56.000,—
totale generale preventivo aggiornato	Fr. 1.090.000,—
pari a Fr. 3.682 / ha per i 296 ettari del comprensorio.	

Il progetto di massima, allestito nel marzo del 1960, prevedeva una spesa di *Fr. 620.000,—*.

Abbiamo quindi una maggior spesa di *Fr. 470.000,—*, pari al 76 % del preventivo originale, dovuta in massima parte ai forti aumenti dei costi della mano d'opera e dei materiali intervenuti dopo l'allestimento del preventivo che, ripetiamo, è del marzo 1960.

Se si considera che nel 1960 la paga oraria del muratore era di *Fr. 3,20* e quella del manovale di *Fr. 2,70* e che oggi tale paga è passata a *Fr. 5,75* per gli operai

qualificati e Fr. 4,90 per i non qualificati, l'aumento delle paghe è all'ordine dell'80 % per entrambe le categorie di operai.

Osserviamo che il preventivo di dettaglio sottopostoci dal progettista nell'ottobre del 1966 sommava a Fr. 985.000,—.

Nel periodo di stasi, dovuto alle difficoltà d'accettazione dei vincoli costruttivi da parte del Comune, come abbiamo esposto più sopra, sono subentrati nuovi aumenti sia sui lavori costruttivi che su quelli geometrici.

Anche l'autorità federale ci ha pregati di aggiornare il preventivo a tutt'oggi ciò che ha causato un ulteriore aumento di Fr. 49.000,— per i salari e Fr. 56.000,— per i lavori geometrici come indicato in dettaglio più sopra.

Siamo lieti di aver così potuto concludere anche la lunga fase di progettazione e pratiche amministrative di questa nuova opera di sistemazione fondiaria e ci auguriamo col consorzio dei proprietari e con il Municipio di poter mettere in cantiere i lavori ancora nell'autunno prossimo.

Così illustrato il progetto, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO ESECUTIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio ed il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni, con rete stradale, nel Comune di Cadro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 giugno 1968 no. 1523 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto ed il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale nel Comune di Cadro sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 1.090.000,—, ossia al massimo Fr. 327.000,—.

Art. 3. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti rispettivamente per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati, posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — La concessione del sussidio è vincolata all'adozione da parte del Comune di un piano indicativo che delimita la zona agricola da quella urbana e della norma per cui nuove costruzioni saranno ammesse soltanto nelle zone provviste di infrastrutture, in particolare di collettori di fognatura facenti capo ad una camera di depurazione, pozzi perdenti esclusi, o dove i progetti di fognatura sono già approvati e finanziati dall'autorità comunale e verranno eseguiti nel termine di 5 anni.

Art. 8. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo l'approvazione delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.
